

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016

INDICE

Articolo 1 - Riferimento normativo	02
Articolo 2 - Ambito di applicazione	03
Articolo 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione	03
Articolo 4 - Conferimento degli incarichi	04
Articolo 5 - Ripartizione	05
Articolo 6 - Pagamento del compenso	06
Articolo 7 - Individuazione del personale	06
Articolo 8 - Disposizioni finali	06
Articolo 9 - Entrata in vigore	06

Articolo 1 - Riferimento normativo

1. Il presente regolamento è stato stilato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 (modificata dal D.lgs. 50/2017 in vigore dal 20.05.2017) che di seguito si riporta integralmente:
 - a) *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
 - b) *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
 - c) *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione-decentralizzata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”*
 - d) *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad*



esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- e) *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2".*
2. Autorità Nazionale Anticorruzione Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14.09.2016.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le somme di cui di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016, sono calcolate sull'importo posto a base di gara dell'opera ovvero del lavoro, dei servizi e delle forniture.
2. Gli incentivi vengono erogati al personale dipendente del Consorzio, che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti, alla programmazione, direzione, controllo (tecnico-amministrativo) e realizzazione di opere e/o lavori pubblici. È possibile erogare incentivi anche al personale non dell'Ufficio tecnico, che abbia collaborato attivamente a qualsiasi titolo per la realizzazione e l'esecuzione di lavori, di servizi e di forniture.

Articolo 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti il Consorzio Industriale del Lazio destina a un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 (ottanta) per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento.
3. Il restante 20 (venti) per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte del Consorzio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente.
4. L'incentivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.



5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di Responsabile Unico del Procedimento sono effettuati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività elaborerà una propria relazione con cui indicherà i nominativi dei dipendenti (in alternativa gli uffici) che hanno collaborato attivamente e che parteciperanno alla suddivisione della quota di incentivi loro destinati.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) Il responsabile unico del procedimento;
 - b) I dipendenti che hanno svolto attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) I collaboratori (rientrano in questa categoria le figure professionali presenti nell'area tecnica e in aree non tecniche che abbiano collaborato attivamente a vario titolo e modo alla realizzazione e all'esecuzione del progetto);
 - d) L'ufficio direzione dei lavori;
 - e) Il responsabile della Sicurezza;
 - f) Il collaudatore statico e tecnico amministrativo.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà e verificherà lo svolgimento delle attività delle seguenti figure:
 - a) Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - b) Direzione dei Lavori e direzione dell'esecuzione;
 - c) Responsabile della Sicurezza;
 - d) Collaudatore statico e tecnico amministrativo;
 - e) I collaboratori.

Articolo 5 – Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata secondo le percentuali definitive nel comma seguente, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e della natura delle attività.
2. L'incentivo è ripartito così come riportato di seguito:

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO	LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
	100%	€ -	100%	€ -

1)	Programmazione spesa per investimenti		15%	€ 0	15%	€ 0
	a)	RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b)	Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	Valutazione preventiva progetti		15%	€ 0		
	a)	RUP	70%	€ 0		
	b)	Collaboratore	30%	€ 0		
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare		15%	€ 0	30%	€ 0
	a)	RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b)	Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici		40%	€ 0	40%	€ 0
	a)	RUP	40%	€ 0	40%	€ 0
	b)	Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	40%	€ 0	40%	€ 0
	c)	Collaboratore	20%	€ 0	20%	€ 0
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità		15%	€ 0	15%	€ 0
	a)	RUP	40%	€ 0	40%	€ 0
	b)	Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	40%	€ 0	40%	€ 0
	c)	Collaboratore	20%	€ 0	20%	€ 0

N.B.:

Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

3. Il personale dirigenziale non può partecipare alla ripartizione del fondo.
4. Nel caso di avvicendamento di dipendenti per uno dei ruoli sopraelencati, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alla effettiva percentuale di attività svolta.

Articolo 6 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile Unico del Procedimento e liquidato dal Direttore Generale del Consorzio con apposita Determina Dirigenziale all'atto di collaudo dell'opera eseguita;
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 (cinquanta) per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, riferito all'anno in cui è stata effettuata la prestazione, indipendentemente dall'effettivo pagamento, che potrebbe non coincidere con l'anno in cui è stata effettuata la prestazione.

Articolo 7 - Individuazione del personale

1. Il Responsabile Unico del Procedimento individuerà il personale dipendente dell'Ente coinvolto nei diversi progetti. Al termine del progetto attesterà l'effettiva partecipazione di collaboratori, per la quale successivamente si disporrà il pagamento, che sarà liquidato dal Direttore Generale con apposita Determina Dirigenziale.
2. Al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale del Consorzio sarà applicato, dove possibile, il principio della rotazione.

Articolo 8 - Disposizioni finali

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016.

Il Presente regolamento verrà adeguato, laddove richiesto, negli aggiornamenti di legge di futura emanazione.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio.